

Regolamento

concernente

gli esami per l'ottenimento del Diploma cantonale di Giornalista

In base agli articoli:

- 30, 31 e 32 della Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale,
- 16, 17, 19, 20 e 21 della Legge cantonale sulla formazione professionale e continua (Lorform) del 4 febbraio 1998 (stato al 1.1.2007),
- 43, 49, e 50 del rispettivo Regolamento di applicazione del 20 ottobre 1998 (stato al 1.1.2008),

l'Associazione del Corso di giornalismo della Svizzera italiana, Lugano, organizza gli esami per l'ottenimento del Diploma cantonale di Giornalista.

1. Disposizioni generali

Art. 1 Organo responsabile

L'esame è organizzato dalla Commissione Corso di giornalismo della Svizzera italiana.

Art. 2 Scopo dell'esame

L'esame ha lo scopo di valutare e certificare le conoscenze, le competenze e le capacità operative dei singoli candidati nell'ambito giornalistico.

2. Responsabilità e Commissione d'esame

Art. 3 Composizione della Commissione d'esame

- ¹ L'organizzazione dell'esame è affidata a una Commissione d'esame composta da 3 a 7 membri nominati dalla Divisione della formazione professionale (DFP), che designa pure il presidente.
- ² La scelta dei membri è determinata in funzione delle attività e delle materie d'esame: essi sono scelti tra le personalità competenti nella professione.

Art. 4 Compiti della Commissione d'esame

- ¹ La Commissione d'esame:
 - a) emana le modalità d'attuazione del Regolamento d'esame;
 - b) fissa la data e il luogo d'esame;
 - c) definisce il programma d'esame;
 - d) può designare i periti d'esame;
 - e) ratifica i compiti d'esame e organizza l'esame stesso;
 - f) decide sull'ammissione all'esame dei privatisti;
 - g) decide sul rilascio del diploma;
 - h) esamina i ricorsi e formula le sue osservazioni alla DFP.
- ² La Commissione d'esame può delegare taluni compiti e il disbrigo amministrativo alla segreteria del corso e può ricorrere a consulenze esterne.

Art. 5 Vigilanza degli esami

L'esame ha luogo sotto la vigilanza del Cantone.

3. Pubblicazione, iscrizione, ammissione, spese

Art. 6 Pubblicazione

Il bando d'esame è pubblicato sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino almeno 12 settimane prima dell'inizio.

La pubblicazione deve perlomeno indicare:

- a) le date degli esami;
- b) la tassa d'esame;
- c) il recapito per l'iscrizione;
- d) il luogo;
- e) la durata.

Art. 7 Iscrizione agli esami

- ¹ L'iscrizione all'esame avviene d'ufficio per chi frequenta il corso specifico organizzato dall'Associazione Corso di giornalismo della Svizzera italiana, salvo rinuncia scritta dell'interessato.
- ² I privatisti possono iscriversi nei termini fissati allegando un riepilogo della formazione compiuta e della pratica professionale svolta, unitamente alle copie dei titoli e dei certificati di studio e di lavoro.

Art. 8 Ammissione alla sessione d'esame

- ¹ I candidati iscritti che ottemperano ai requisiti indicati dall'art. 7 cpv. 1 sono ammessi di diritto all'esame.
- ² I privatisti sono ammessi all'esame se possono dimostrare una formazione equivalente a quella prevista all'interno del corso specifico organizzato dall'Associazione Corso di giornalismo della Svizzera italiana.
- ³ Il candidato ammesso riceve comunicazione scritta e riconosce il Regolamento d'esame.

4. Organizzazione dell'esame

Art. 9 Convocazione

Il programma delle sessioni d'esame è trasmesso all'esaminando almeno 10 giorni prima della data fissata.

Art. 10 Tassa d'esame

- ¹ Con la decisione di ammissione all'esame, il candidato riceve anche la richiesta del pagamento della tassa d'esame.
- ² La tassa viene rimborsata solamente se il candidato deve ritirarsi dall'esame per gravi e giustificati motivi.

Art. 11 Esclusione

Vengono esclusi dalla prosecuzione degli esami quei candidati che si rendono responsabili di uno dei seguenti atti:

- a) infrazione grave della disciplina degli esami;
- b) tentativo di ingannare gli esaminatori;
- c) mancato pagamento della tassa di iscrizione agli esami.

Art. 12 Condizione degli esami, esaminatori

Gli esami sono condotti da due o più esaminatori che esprimono la loro valutazione; uno di essi prende nota in dettaglio delle valutazioni e delle osservazioni sull'esame.

5. Svolgimento dell'esame

Art. 13 Materie d'esame

Gli esami sono organizzati secondo la seguente procedura:

- *prova pratica*: presentazione e discussione di un lavoro finale impostato sotto forma d'inchiesta giornalistica;
- *colloquio orale*: colloquio di 30 min. sulle materie trattate durante il corso, con particolare riferimento alla prova pratica.

Le relative direttive sono allegate e costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

Art. 14 Criteri di valutazione

La Commissione dà il suo giudizio basandosi sulla valutazione della parte orale e della parte pratica.

Per ogni parte verrà espresso un voto.

Art. 15 Attribuzione del voto

La Commissione esaminatrice si riunisce immediatamente dopo gli esami; l'esito finale degli esami di ogni candidato viene comunicato al candidato e al datore di lavoro (privatisti esclusi) in forma scritta in seguito alla riunione di valutazione.

Art. 16 Valore dei voti

Le prestazioni sono valutate con i voti da 6 a 1; è ammesso l'uso di mezzi punti. Il 4 e i voti superiori designano prestazioni sufficienti; i voti inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.

Graduatoria dei voti:

- 6 prova qualitativamente ottima;
- 5 prova buona, confacente alle esigenze;
- 4 prova rispondente ai requisiti minimi;
- 3 prova debole o incompleta;
- 2 prova molto debole;
- 1 prova non utilizzabile.

6. Superamento o ripetizione dell'esame

Art. 17 Condizione per il superamento dell'esame

L'esame è superato se contemporaneamente la media dei voti ottenuti è uguale o superiore a 4.

La valutazione complessiva è la media dei due voti conseguiti nelle due parti.

Art. 18 Ripetizione dell'esame

Chi non ha superato l'esame può ripresentarsi ad una nuova sessione d'esame.

Art. 19 Diritto di ricorso

- ¹ Contro le valutazioni degli esami finali può essere inoltrato reclamo alla Commissione d'esame entro 15 giorni dalla loro notificazione. Il ricorso deve essere motivato e contenere le conclusioni del ricorrente.
- ² Contro questa decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.
- ³ Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 15 giorni dall'intimazione.

7. Diploma cantonale di Giornalista

Art. 20 Diploma cantonale di Giornalista

- ¹ Chi supera l'esame ottiene il Diploma cantonale di Giornalista.
- ² Il titolare del Diploma ha il diritto di valersi del titolo di Giornalista diplomato cantonale.
- ³ I nomi dei diplomati vengono pubblicati sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino.

8. Disposizioni finali

Art. 21 Diritto applicabile

Per tutti gli aspetti non contemplati nel Regolamento, fanno testo le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

Art. 22 Entrata in vigore

Il presente Regolamento concernente gli esami per l'ottenimento del Diploma cantonale di Giornalista entra in vigore al momento della sua approvazione da parte del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

9. Emanazione

Il presente Regolamento è approvato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport con ris. n. 145 del 13 luglio 2006.

Bellinzona, 13 luglio 2006

Il Consigliere di Stato direttore

Gabriele Gendotti

Il direttore della Divisione
della formazione professionale

Vincenzo Nembrini

Il Regolamento è stato modificato in data 5 febbraio 2010 dalla Divisione della formazione professionale.

Allegato al Regolamento concernente gli esami per l'ottenimento del Diploma cantonale di Giornalista del 13 luglio 2006 (articolo 13)

Direttive per lo svolgimento dell'esame finale

1. Ogni candidato ammesso all'esame propone un lavoro finale. Il giudizio della Commissione d'esame viene formulato sulla base di:
 - a) valutazione complessiva formulata dalla direzione del corso, sentiti i docenti del corso e considerato il lavoro finale (solo per i corsisti);
 - b) valutazione del tutor sulla realizzazione del lavoro finale;
 - c) valutazione della Commissione sul lavoro finale e sul colloquio con il candidato.

2. Il lavoro finale dovrà:
 - a) essere un'inchiesta giornalistica su un tema concordato con la Commissione d'esame;
 - b) rispettare le indicazioni generali di lunghezza, ampiezza o durata, stabilite dalla Commissione d'esame;
 - c) essere verificato passo a passo con il tutor; che ne seguirà l'impostazione iniziale, il lavoro di ricerca, la fase di scrittura e confezione;

3. Nell'assistenza e nella valutazione della prova d'esame la Commissione chiede ai tutor di attenersi ai criteri e ai comportamenti che qualunque quadro redazionale (capo servizio, capo redattore o direttore) seguirebbe normalmente nei confronti di un suo redattore. Più in particolare:
 - a) i colloqui, le verifiche e, in generale, i rapporti tra il candidato e il tutor sono finalizzati alla valutazione delle competenze giornalistiche complessive del candidato, attraverso l'osservazione dettagliata della realizzazione di quanto concordato;
 - b) la proposta del tema d'esame viene dal candidato ed è sottoposta all'approvazione della Commissione;
 - c) la responsabilità finale del lavoro è del candidato all'esame;

4. Per avere criteri uniformi di valutazione, la Commissione ha stabilito le seguenti misure per la realizzazione del lavoro finale:
 - a) stampa quotidiana e periodica: inchiesta completa di titolazione, immagini e didascalie;
 - b) radio: inchiesta destinata a rubriche dell'informazione giornalistica;
 - c) televisione: inchiesta d'approfondimento destinata a rubriche dell'informazione giornalistica;
 - d) multimedia: costruzione di un'inchiesta su un tema specifico.

5. I candidati ammessi all'esame sono invitati a contattare il tutor al più presto per prendere accordi personali sui tempi e i modi per contatti e colloqui. Alla definizione personale di una scaletta dei tempi è affidata anche l'indicazione della data di chiusura del lavoro, che deve essere consegnata alla direzione al massimo un mese prima dell'esame.

